

# Archeologia giuridica medievale

Spolia monumentali e reperti istituzionali nel XII secolo

## 1. Roma: la città e il mito

In un giorno imprecisato del 1346, la basilica di S. Giovanni in Laterano è preparata per una cerimonia singolare: Cola di Rienzo, che da due anni ha fatto ritorno a Roma da Avignone, dove s'è ingraziato il pontefice e ha stretto amicizia con Petrarca, ha fatto preparare un pulpito di legno e scranni per far sedere il pubblico, e nel muro ha fatto inserire una stele di bronzo »granne e magnifica ... con lettere antiche scritta, la quale nullo sapeva leiere né interpretare, se non solo esso«. La stele, che Cola aveva ritrovato proprio in Laterano, conteneva la celebre *Lex regia de Imperio Vespasiani*, come il colto rivoluzionario aveva compreso:<sup>1</sup> un reperto che riempiva di verità storica i ricordi della *lex regia* contenuti nel *Corpus Iuris Civilis* e richiamati sovente dai giuristi. È intorno a questo straordinario reperto che Cola ha progettato la manifestazione con la quale intende presentare alla città la sua politica. Accanto all'antica iscrizione ha fatto dipingere scene che ne illustrano il contenuto: vi si vede il Senato di Roma che concede la sovranità all'Imperatore.

Radunato un pubblico composto di nobili e popolari, ma anche di »uomini savii, iudici e decretalisti«, Nicola figlio dell'oste Rienzo fa il suo ingresso nella basilica. Vestito in abiti ieratici, incoronato d'alloro, il futuro tribuno tiene un discorso in volgare per illustrare ad una platea popolare e borghese il suo progetto di riforma delle istituzioni comunali e il suo programma antinobiliare. È un discorso politico e popolare; tutto centrato, però, intorno all'interpretazione acutissima del reperto che mostra: accenti populistici ed erudizione filologica si incontrano per formare un connubio già chiaramente rinascimentale. Già nella Roma del 1346 il tono ieratico assunto da Cola, unito alla suggestione emanata dallo straordinario reperto che esibisce, costituisce lo strumento retorico più efficace per acquisire il consenso del suo pubblico, che sarà poi la base sociale della sua ascesa politica: popolari e mercanti da una parte, professionisti e uomini di cultura dall'altra.<sup>2</sup>

Il programma di Cola rispondeva a esigenze economiche e sociali evidenti, che egli condivideva con il Petrarca: era un pro-

1 Si usa ripetere la congettura di SAVIGNY, *Geschichte des römi-*

*schen Rechts im Mittelalter*, Bd. V, § 119, p. 366, nota g, secondo cui già Odofredo avrebbe visto l'iscrizione, ma l'avrebbe scambiata per un frammento delle XII tavole. Ma non è chiaro perché il testo che Odofredo non seppe riconoscere non avrebbe potuto essere una qualunque altra iscrizione di carattere vagamente giuridico.

2 L'episodio del 1346 è narrato nella *Cronica* dell'Anonimo Ro-

mano, ed. G. PORTA, Milano 1979, 147-150. Inutile fornire indicazioni bibliografiche su Cola, sul quale gli studi sono innumerevoli. Da ultima, con bibliografia precedente, A. COLLINS, *Greater than Emperor. Cola di Rienzo (ca. 1313-54) and the World of Fourteenth-Century Rome*, Ann Arbor 2002. Ottima la voce »Cola di Rienzo« di J.-C. MAIRE VIGU-  
EUR, in: *DBI* 26 (1982) 662-675.

getto di eversione dei rapporti feudali e signorili, di rilancio della funzione unificante di Roma, addirittura di unificazione d'Italia intorno alla ritrovata centralità di Roma. Un sogno di rinnovamento radicale, che si appoggiava tutto sull'antico: su un rilancio di forme e magistrature romane di cui la cerimonia filologico-propagandistica del 1346 è la prima palese espressione.

Nel progetto politico schiettamente umanistico di Cola si incontrano già, come nei successivi scrittori politici italiani, l'aspirazione al rinnovamento istituzionale e la passione per l'*antiquitas*, la romanità originaria. La storia che irrompe sul palcoscenico della politica e del diritto è dunque storia »di parte«, ordinata alla difesa di un'idea politica; ma è fondata sull'archeologia, sull'interpretazione epigrafica, sulla conoscenza minuziosa delle fonti. È insomma l'idea moderna di storia.

Questa minuziosa utilizzazione dell'antichità romana doveva venir naturale in Cola di Rienzo, che aveva passato gran parte della sua gioventù aggirandosi fra le rovine romane, decifrando iscrizioni e subendo la suggestione dei monumenti della città e della campagna romana. La sua cultura archeologica ed epigrafica era dunque già rinascimentale, perché fondata sull'esperienza diretta delle fonti; eppure poggiava su una conoscenza della storia romana che era piuttosto medievale. Cola s'era formato leggendo gli ingenui racconti di storie romane che circolavano al tempo suo anche in volgare, ma che avevano avuto origine circa due secoli prima: due dei testi che egli ebbe tra le mani risalivano infatti agli anni centrali del XII secolo. È certo che egli abbia studiato a fondo le *Storie de Troja et de Roma* nella versione volgare circolante a partire dalla metà del Duecento; si è avanzata anzi l'ipotesi che gli sia appartenuto il manoscritto illustrato di Amburgo,<sup>3</sup> in cui compare la stessa propensione all'uso dell'immagine per la divulgazione dei contenuti storico politici che fu poi caratteristica della sua avventura romana.

Questo libretto in volgare, che fu sorprendente premessa della genuina filologia di Cola, era in realtà la traduzione di un originale latino più antico di circa un secolo, perché risaliva all'incirca agli anni Quaranta del XII secolo. Erano gli stessi anni in cui a Roma si componeva la nota versione dei *Mirabilia* che va sotto il nome di *Graphia Urbis Romae*, edita dallo Schramm insieme alla sua appendice dedicata alle magistrature romane, il *Libellus de ceremoniis aulae Imperatoris*, che vide la luce a quanto pare in concomitanza con la discesa a Roma di Federico Barbarossa nel

3 PAUL PIUR, Cola di Rienzo. Darstellung seines Lebens und seines Geistes, Wien 1931, 7. Cfr. l'ed. del testo con descrizione del ms. di Amburgo: *Storie de Troja et de Roma* altrimenti dette *Liber historiarum Romanorum*: testo romanesc del secolo XIII preceduto da un testo latino da cui deriva, edito con note e glossario da ERNESTO MONACI, Roma 1920

(Miscellanea della R. Società romana di storia patria, 5).

1155.<sup>4</sup> Probabilmente Cola conobbe anche questo secondo frutto del *revival* antichizzante romano del XII secolo, e certamente l'idea rinascimentale di attingere alle strutture dell'amministrazione imperiale romana per disegnare istituzioni nuove era già presente in questi tentativi precoci di ricostruire l'antico monumentale e istituzionale di Roma.

## 2. *Archeologia monumentale e archeologia istituzionale nel XII secolo*

In effetti è già poco dopo il 1140 che vediamo nascere proprio a Roma quel binomio fra archeologia istituzionale e archeologia monumentale che caratterizza già la rinascenza del XII secolo e sarà poi tipico del Rinascimento del XV. E già allora l'impulso a dissotterrare *antiquitates* era venuto da esigenze politiche di carattere eversivo: era stata la predicazione di Arnaldo da Brescia, aspramente contraria al clero e al potere temporale dei papi, a sollecitare il considerevole »scavo« di un'istituzione romana dimenticata: il Senato.<sup>5</sup> Per la verità esso era risorto qualche anno prima del suo arrivo a Roma, nel 1143, ma fu Arnaldo a rilanciarne la funzione di centro di potere laico, dal quale avrebbe potuto risorgere l'originaria investitura popolare dell'Imperatore.<sup>6</sup> La mitica *lex regia de Imperio*, ancora ignota nel testo epigrafico rinvenuto da Cola ma rievocata dal Digesto e dalle Istituzioni di Giustiniano, agiva evidentemente nell'ideologia del riformatore anticlericale come aveva fatto già al tempo di Carlo Magno e come si preparava a fare più tardi con Cola di Rienzo. Il Senato, allora, rappresentava l'unità del popolo romano, che Arnaldo voleva ancora titolare dell'antica potestà di legiferare e di conferire i poteri sovrani all'Imperatore.

Suggestivo che la magistratura così richiamata in vita si preoccupasse, poco più tardi, di tutelare i monumenti archeologici veri e propri dell'antichità romana: al 1162 risale infatti il più antico provvedimento di tutela di un bene culturale che si conosca: il senato romano, nel giudicare di una controversia fra chiese, attribuisce la colonna Traiana alla chiesa di S. Nicola, ma ne vincola le disponibilità proibendone qualsiasi manomissione o danneggiamento perché ciò lederebbe »honor ... totius populi romani«. »Qui vero eam minuere temptaverit, persona eius ultimum patiat supplicium et bona eius omnia fisco applicentur.«<sup>7</sup>

4 Ed. P. E. SCHRAMM, *Kaiser, Rom und Renovatio*, T. II, Leipzig, Berlin 1929, 68-104, ora con aggiunte e correzioni in ID., *Kaiser, Könige und Päpste. Gesammelte Aufsätze zur Geschichte des Mittelalters*, T. III, Stuttgart 1969, 313-359. Cfr. anche dello stesso, *Die römische Literatur zur Topographie und Geschichte des alten Rom im XI. und XII. Jh.*, ivi, IV, Stuttgart 1970, 22-42.

5 A. FRUGONI, Sulla »renovatio Senatus« del 1143 e l'»ordo equestris«, in: *Bull. dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo* 62 (1950) 159-174; G. ARNALDI, Rinascita, fine, reincarnazione e successive metamorfosi del Senato romano (secoli V-XII), in: *Archivio della Società Romana di Storia Patria* 105 (1982) 5-56; M. MIGLIO, Il senato in Roma medievale, in: *Il senato nella storia*, II, *Il senato nel Medioevo e nella prima età moderna*, Roma 1997, 117-172.

6 Su Arnaldo e il Senato nei loro rapporti con il papa e l'Imperatore cfr. R. BENSON, *Political Renovatio: two Models from Roman Antiquity*, in *Renaissance and Renewal in the Twelfth Century*, ed.

R. L. BENSON e C. D. CONSTABLE, Oxford 1982, 339-386. Cfr. inoltre M. MIGLIO, *Il senato*, cit., 124; FRUGONI, *Sulla renovatio*, cit., 170-171, tutti sulla base della notissima lettera di un Wezel pochissimo conosciuto, in: JAFFÉ, *Bibliotheca rerum Germanicarum*, I, Berlin 1864, 539-543, num. 404.

7 Codice diplomatico del senato romano dal MCXLIV al

MCCCXLVII, a c. di F. BARTOLONI, I, Roma 1948 (*Fonti per la st. d'It.*, 87), 26-27 (n. 18) del 27 marzo 1162. Su questo testo cfr. BENSON, (op. cit. a nota 6), 352 e P. CLASSEN, *Causa Imperii: Probleme Roms in Spätantike und Mittelalter*, in: *Das Hauptstadtproblem im Mittelalter* (Festschr. F. Meinecke), Tübingen 1952, 225-248, 236-237.

La formula adottata dal Senato redivivo rievoca il regime romano dell'*ornatus civitatis* che, pur ricadendo nel patrimonio dei privati, è soggetto a una forte limitazione nella circolazione proprio per preservarne la funzione di manifestare la grandezza della città.<sup>8</sup> L'*honor*, cioè la maestà del popolo romano, si specchia nei monumenti dell'Impero, al punto che l'oltraggio ad essi è punito da parte del Senato con la condanna a morte e la confisca dei beni, le stesse pene previste per l'affronto alla maestà imperiale.<sup>9</sup>

La sentenza del 1162 segna il ritorno, dopo secoli, all'affermazione di una autorità laica sui monumenti romani, che almeno dal VII secolo erano passati sotto la giurisdizione del pontefice. Il Senato afferma dunque il ritorno dei segni monumentali della potenza romana sotto il controllo dell'autorità laica, che da essi può ben trarre la riserva di *auctoritas* necessaria per confrontarsi alla pari con la Chiesa. Nel momento di crisi della Chiesa e della fede che è segnata dalla predicazione di Arnaldo l'antichità sembra quasi poter fornire una sorta di sacertà alle istituzioni laiche: *sancta vetustas*, *sacra vetustas*, *sacrosancta vetustas* avrebbero detto tre secoli più tardi gli umanisti italiani. Anzi, quando con il Trecento le partizioni cronologiche dell'antichità si precisano separando l'epoca classica da quella tardo antica, e l'ideale umanistico si concentra sull'età repubblicana e su quella classica, allora la venerazione di Roma potrà costituire un vero problema per l'umanista cristiano, che vede addensarsi l'ombra della decadenza proprio nel momento in cui l'Impero si converte al cristianesimo.<sup>10</sup>

In fondo l'alternativa tra Roma classica, potente e pagana, e Roma cristiana che cedeva il suo potere alla Chiesa era viva già al tempo della percezione ancora *naïve* dell'antichità tipica della Roma del Millecento, quando già gli arnaldisti opponevano i fasti laici di Roma alla rapacità del governo pontificio. Nella versione dei *Mirabilia* del 1155 – composta per attirare il Barbarossa dalla parte del Comune romano – l'esaltazione delle vestigia monumentali di Roma si coniuga con il rilancio di quei monumenti istituzionali che sono le magistrature dell'antichità, in particolare dell'età imperiale. Accanto al Senato, di cui si esalta la funzione di promozione dell'Impero più che le origini repubblicane che interessano poco, vediamo intensificarsi a Roma l'uso di denominazioni antiche per i magistrati pubblici, gratificati di intitolazioni esotiche come quelle di *primicerius* o *secundicerius*, cui il *Libellus de ceremoniis* giustappone termini ancora più esotici, come quelli di

8 Y. THOMAS, Les ornements, la cité, le patrimoine, in: *Images romaines*, Paris 1999, 263–283, 282–83.

9 Ringrazio Susanne Lepsius per questa osservazione.

10 Utili indicazioni sulla *sacrosancta vetustas* e sull'atteggiamento di Petrarca fra lode di Roma e sentimento religioso in ERWIN PANOF-SKY, *Renaissance and Renaissances*, Stockholm 1960, 8–11.

*archarius* o *sacellarius*.<sup>11</sup> Sono intitolazioni tardo antiche, tipiche di una corte ormai orientaleggiante, che era quella che esercitava il fascino maggiore sui romani del XII secolo, cui si giustappone la suggestiva descrizione delle corone imperiali e delle altre insegne di gusto bizantino, tra cui spicca la cintura aurea sulla quale campeggia il motto *Roma caput mundi regit orbis frena rotundi*.<sup>12</sup>

La sezione »istituzionale« dei *Mirabilia Urbis* è dunque affascinante per il pellegrino medievale quanto la descrizione dei luoghi fisici del trionfo di Roma e del cristianesimo antico: verso il 1155, quando il Barbarossa in Italia alimentava le speranze di una vera *renovatio* dell'Impero, i due aspetti del *revival* dell'antico, quello monumentale e quello istituzionale, si uniscono anche fisicamente nelle pagine della *Graphia aurea Urbis Romae* e della sua appendice sulle *cerimoniae*.

### 3. *Translatio e Renovatio nell'età sveva*

Gli storici,<sup>13</sup> che hanno sottolineato questi aspetti suggestivi dell'ambiente culturale romano alla vigilia dell'incoronazione del 1155, hanno rilevato peraltro che il rinnovamento dell'Impero che aveva in mente Federico e che il suo dotto zio Otto di Frisinga aveva vagheggiato per lui era cosa ben diversa dal sogno coltivato dai Romani. E che ciò condusse a un aspro battibecco fra l'Imperatore e gli ambasciatori di Roma che erano venuti ad accoglierlo sulla strada della città. L'episodio è riferito dallo stesso Otto, che rievoca la pretesa dei romani di atteggiarsi ad arbitri dell'Impero, e mette in bocca a Federico una risposta indignata e sarcastica che può intendersi come la più lucida delle opposizioni all'inebriante ricorso alla *renovatio* che a Roma si intendeva come riproposizione pura e semplice di un passato mitico.

Il dialogo rievocato da Otto sembra opporre due visioni contrastanti del riferimento a Roma antica. Gli ambasciatori di Roma vorrebbero da Federico un vero e proprio ritorno all'antico, in cui l'Imperatore stesso sembra emanazione della città:

Revertantur, opto, pristina tempora; redeant, rogo, inclitae Urbis privilegia; orbis Urbs sub hoc principe recipiat gubernacula, refrenetur hoc imperatore ac ad Urbis reducatur monarchiam orbis insolentia!

Parlando in prima persona, Roma stessa giunge ad attribuirsi il merito di aver legittimato l'Imperatore:

11 Edizione del *Libellus de cerimoniis aulae Imperatoris* ora in:

P. E. SCHRAMM, *Kaiser Könige und Päpste*, III, Stuttgart 1969, 338–358. Per osservazioni critiche si veda ID., *Kaiser, Rom und Renovatio*, II, Leipzig, Berlin 1929, 105–111.

12 Il verso compare già nel 1033 in una bolla di Corrado II, cit. da SCHRAMM, *Kaiser, Rom und Renovatio*, I, 203–4 (cfr. MGH).

13 Oggetto di un gran numero di studi, il rinnovamento medievale

del mito di Roma è stato al centro di una stagione di grande storiografia negli anni Venti nel XIX secolo: basti pensare ai volumi ancora validi di BURDACH (1926), SCHNEIDER (1926), HASKINS (1927), SCHRAMM (1929). Fra gli studi recenti sulla *renovatio* di Roma nella politica di Federico Barbarossa cfr. BENSON (cit. a nota 6).

Hospes eras, civem feci. / Advena fuisti ex Transalpinis partibus, principem constitui. Quod meum iure fuit, tibi dedi.<sup>14</sup>

La risposta di Federico prospetta una visione assai diversa della romanità dell'Impero: se un tempo Roma è stata grande e maestosa – gli fa dire Otto – oggi essa è ridotta a poca cosa, non ha saputo sottrarsi al destino comune a tutte le cose umane. La sua autorità è passata nelle mani dei Greci e dei Franchi, per finire in quelle germaniche degli imperatori svevi. In essi risiede, ora, »antiquam tuam gloriam«.

Evidente, dunque, che il riferimento a Roma della corte imperiale sveva fosse diverso da quello maturato a Roma stessa nel decennio repubblicano e sotto l'influsso politico di Arnaldo. Con probabile sorpresa, gli ambasciatori della città dovettero registrare che fra i dotti prelati formati nelle scuole tedesche il richiamo all'antico esercitava il suo fascino soltanto come richiamo ad un'idea astratta,<sup>15</sup> non alla realtà concreta incarnata dalla città e dalla sua popolazione. La romanità che cercava Federico era un manto di *auctoritas* che cingesse le sue spalle germaniche, e servisse a sostenere il suo progetto politico di controllo dell'Italia. L'idea della *translatio Imperii*, cioè della legittimità storica della sovranità imperiale germanica, prevaleva su quella della *renovatio Imperii*, cioè del ritorno all'assetto dell'Impero antico, centrato sull'Italia e fortemente legato alla città stessa di Roma. L'Impero svevo di cui Otto di Frisinga era il principale teorico non poteva che guardare con sospetto gli esagerati venti di classicità che spiravano in Italia, e diffidava perciò anche di un richiamo troppo ampio al diritto romano, che poteva andar bene soltanto ove servisse a tutelare qualche specifico interesse imperiale, ma doveva senz'altro cedere il passo alla legislazione nuova imposta dall'Imperatore in carica. La fiera coscienza di Federico della propria dignità e la sua pretesa di far rivivere in sé l'*auctoritas* dell'antichità non poteva andare a genio ai giuristi italiani, che fondavano la propria scienza e il proprio ruolo sociale sulla forza ineludibile e insuperabile del testo giustiniano e non volevano vederlo modificato dalle nuove costituzioni dei sovrani germanici. Questo dissidio – ancora riassumibile nell'opposizione tra *translatio* e *renovatio* – spiega la freddezza con cui i glossatori, al di là dell'episodio di Roncaglia sul quale si potrebbe discutere, accolsero le leggi di Federico.<sup>16</sup>

Anche le manifestazioni artistiche e letterarie della corte non sembrano subire il fascino dell'antico fino al punto di rifiutare la

14 Ottonis et Rahewini *Gesta Fridrici I. Imperatoris*, ed. G. WAITZ, Hannover 1912 (MGH, Script. rerum Germanicarum in usum scholarum), 135-136.

15 Una rassegna dei richiami al diritto giustiniano nella letteratura cronachistica in K. ZELLINGER, *Kaiseridee, Rom und Rompolitik bei Friedrich I. Barbarossa*, in: Bull. dell'Ist. Storico Italiano per il Medio Evo 96 (1990) 367-419.

16 Qualche osservazione sul tema in E. CONTE, *Federico I. Barbarossa e il diritto pubblico giustiniano*, in: Bull. dell'Ist. Storico Italiano per il Medio Evo 96 (1990) 237-259; ID., *De iure fisci. Il modello statutale giustiniano come programma dell'Impero svevo nell'opera di Rolando da Lucca (1191-1217)*, in: TRG 69 (2001) 221-244, 221-223; ID., »*Ego quidem mundi dominus*«. Ancora su

Federico Barbarossa e il diritto giustiniano, in: *Studi sulle società e le culture del Medioevo* per Girolamo Arnaldi, a c. di L. GATTO e P. SUPINO MARTINI, Firenze 2002, 135-148.

storia recente. La *Chronica* di Otto di Frisinga indugia sull'antichità greca e romana, ma per ricostruire una linea ininterrotta che giustifica il trasferimento dell'Impero nelle mani di Federico. Più schietto il gusto per l'antico che traspare, qualche anno prima della morte del Barbarossa, dalle opere di Goffredo da Viterbo, un italiano educato in Germania ma sensibile, evidentemente, alle mode antichizzanti della Penisola. Dedicate al giovane Enrico VI, che il Barbarossa gli aveva affidato come allievo, anche le opere di Goffredo denunciano l'obiettivo di tracciare una linea storica che trasferisca legittimamente il potere imperiale dalle sue origini ebraiche e greche, attraverso la serie degli imperatori romani, fino ai Franchi e quindi alla casa di Svevia.

Si pongono così le premesse culturali per l'intensificarsi dei richiami alla romanità antica dapprima nel breve regno di Enrico stesso, e poi nella grande stagione di Federico II.

Di Enrico si dirà qualcosa più oltre, richiamando l'opera giuridica di Rolando da Lucca. Preme però ora rammentare i rilevanti episodi di classicismo che fanno del regno di Federico II un chiarissimo esempio di uso cosciente dell'antico nel sistema di legittimazione e di propaganda del potere imperiale.

#### 4. *L'Antico e il Medievale nell'età di Federico II*

Per la verità la tradizionale esaltazione della figura di Federico II, presentato come l'artefice di uno Stato più illuminista che medievale, ha suscitato negli ultimi tempi parecchi dubbi, tra i quali particolarmente espliciti quelli di David Abulafia, che ha insistito sulla necessità di riportare indietro al suo tempo la figura dell'Imperatore e Re di Sicilia, che troppi entusiasmi tendevano a presentare come un genio presago di modernità.<sup>17</sup> Perciò anche la tradizionale convinzione che Federico sia stato il primo principe della storia che abbia formato collezioni di opere d'arte antica<sup>18</sup> può esser posta in dubbio. Ma se non si può far di Federico un Lorenzo de' Medici *ante litteram*, non si può neanche negare che egli si sia lasciato affascinare dall'antico assai più dell'austero e germanico nonno. È certo, ad esempio, che manifestò curiosità archeologiche a Ravenna, quando fece scavare il mausoleo di Galla Placidia e, una volta portati alla luce i sarcofagi della stessa Galla, dell'Imperatore Teodosio e di sant'Eliseo, volle aprire soltanto quello dell'imperatore, che contemplò ornato delle sue insegne.<sup>19</sup>

17 D. ABULAFIA, *Frederick II. A Medieval Emperor*, London 1988, tr. it. Torino 1992, 235-239.

18 A. ESCH, *Friedrich II. und die Antike*, in: *Federico II. Convegno dell'Istituto Storico Germanico di Roma nell'VIII centenario della nascita*, hrsg. von A. ESCH e N. KAMP, Tübingen 1996 (Bibl. des DHI Rom, 85) 201-234, 205, ove attribuisce a Ferdinand Gregorovius la convinzione che Fe-

derico abbia fondato le prime collezioni di antichità. L'autorità del Gregorovius favorì poi l'accoglimento generalizzato di questo giudizio.

19 Cronaca di Tommaso da Pavia, ed. MGH SS XXII, 511-512. Federico non mostrò alcun interesse per il corpo del santo, che invece fu riesumato dal vescovo di Ravenna su sollecitazione di S. Bonaventura. Un episodio del suo laicismo?

Da Ravenna fece più tardi inviare in Sicilia un paio di colonne di onice.<sup>20</sup>

Gli studi di Arnold Esch<sup>21</sup> hanno posto in luce diversi aspetti del rapporto di Federico II con l'antico, che traspare dall'uso di *spolia*, dai tratti classicheggianti della scultura e dell'architettura di corte, dal rapporto privilegiato che l'Imperatore intrattenne con il Campidoglio nonostante le relazioni difficili con il papato.

L'atteggiamento sospettoso del Barbarossa nei confronti dell'idea di *renovatio* che gli era stata prospettata dai Romani sembra insomma completamente superato nelle lettere scambiate tra Federico II e il Senato, o nell'episodio significativo dell'invio ai Romani del carroccio, conquistato dalle truppe imperiali a Cortenuova nel 1237. L'imperatore lo volle accompagnare con un monumento classicheggiante, costruito in parte con colonne antiche, che doveva manifestare l'unità indissolubile fra Roma e l'Impero. Proprio quel legame che Arnaldo aveva predicato in funzione antipapale, che il Barbarossa aveva rifiutato, e che ancora emergerà all'epoca di Cola al tempo del papato avignonese. Sembra, insomma, che il connubio fra Roma e l'Impero sia possibile soltanto contro il Papa o durante la sua assenza dall'Urbe.

D'altra parte, questi episodi pur rilevanti non cancellano il carattere sostanzialmente medievale di un sovrano che guardò al classico e all'antico come si guarda a un patrimonio da cui trarre citazioni importanti, ma che non possono trasformare la struttura tradizionale del Regno.

È, in fondo, lo stesso atteggiamento che traspare dalla produzione monumentale federiciana. Con il loro gotico fitto di richiami all'antico, taluni celebri monumenti dell'età sveva testimoniano dell'apertura del sovrano alla *Renovatio* che non giunge, però, a prospettare un vero e proprio Rinascimento. Non produce, cioè, quel fenomeno di imitazione dell'antico e di ripudio dell'estetica medievale che è distintivo dell'arte del Quattrocento.

Nella costruzione giuridica della sua amministrazione Federico usa un metodo non troppo diverso. Come nella Porta di Capua i simboli classicheggianti della maestà imperiale sono inseriti in un monumento di stile gotico, così nella legislazione di Federico l'ispirazione ai testi romani si coordina con una struttura amministrativa costruita sulle solide fondamenta gettate durante il Regno normanno. Il richiamo alla *lex regia de Imperio* di LA 1.31, ad esempio, sembra uno di quei capitelli classicheggianti inseriti

20 ESCH, 204.

21 Oltre a Friedrich II., cit., cfr. anche ESCH, Reimpiego dell'antico nel Medioevo: la prospettiva dell'archeologo, la prospettiva dello storico, in: *Ideologie e pratiche del reimpiego nell'Alto Medioevo*, Spoleto 1999, I, 73-108.

nella struttura gotica di Castel del Monte: ispira l'immagine celebre di «Cesare padre e figlio della giustizia», che è fatta di suggestioni antiche ma è medievale quanto Giovanni di Salisburgo o Pier delle Vigne, che ne è probabilmente il poetico ispiratore.

##### 5. *Pisa Roma altera*

Ma torniamo indietro al secolo del primo Federico per soffermarci su quell'intreccio affascinante di nuovo e di antico che troviamo a Pisa, una città che fu schierata dalla parte del Barbarossa dal 1162, e che non venne meno alla propria fede ghibellina fino al secolo seguente. Ma non furono certo i buoni rapporti intrattenuti con l'Impero svevo a promuovere i richiami pisani alla romanità. Al contrario, la città toscana indulgeva alla rievocazione dell'antico già un secolo prima di Federico, al momento della sua espansione trionfale nei commerci marittimi, della precisazione delle proprie strutture politiche interne e dei primi trionfi militari contro i saraceni d'oltremare. Lungo tutto l'XI secolo Pisa è impegnata in una serie di imprese contro i musulmani in Africa, in Calabria, Sicilia, Sardegna, infine a Maiorca, e il secolo è disseminato di testimonianze letterarie e figurative di un insistito richiamo di queste imprese a Roma e alla sua lotta contro i cartaginesi. Sono noti da alcuni anni i riferimenti alle guerre puniche presenti, per tacer d'altro, nel *liber Maiorichinus* che celebra la vittoria di Maiorca sugli arabi.<sup>22</sup>

Già alla metà dell'XI secolo questa nuova Roma si raccoglie trionfante intorno alla fabbrica del suo monumentale duomo: una costruzione strabiliante per l'epoca, che già nelle dimensioni e nell'impianto richiamava i grandiosi complessi architettonici dell'antichità.<sup>23</sup> Iniziato nel 1064, il duomo è tutto intessuto di elementi antichi: frammenti di iscrizioni marmoree romane si trovano incastonati nelle pareti a diverse altezze, in posizioni che sembrano piuttosto casuali.<sup>24</sup> Lo Scalia s'è chiesto il motivo di queste inserzioni per una costruzione che, a differenza di talune chiese romane fatte di marmi antichi, poteva ben essere edificata tutta con marmo nuovo, cavato a Carrara, non lontano dalla città, in giacimenti che Pisa controllava. I frammenti antichi inseriti nelle mura del tempio pisano non sono dunque trattati come semplice materiale da costruzione: al contrario, svolgono la funzione di collegamento esplicito tra la città toscana e l'*ornatus* di Roma

22 G. SCALIA, «Romanitas» pisana tra XI e XII secolo. Le iscrizioni romane del Duomo e la statua del console Rodolfo, in: *Studi Medievali*, s. III, 13 (1972) 791-843; M. RONZANI, «La nuova Roma»: Pisa, papato e Impero al tempo di S. Bernardo, in: *Momenti di storia medievale pisana*, a c. di O. BANTI e C. VIOLANTE, Pisa 1991, 61-77.

23 M. SEIDEL, *Dombau, Kreuzzugs-idee und Expansionspolitik*. Zur

Ikonographie der Pisaner Kathedralbauten, in: *Frühmittelalterliche Studien* 11 (1977) 340-69.

24 A. PERONI, *Spolia e architettura nel Duomo di Pisa*, in: *Antike Spolien in der Architektur des Mittelalters und der Renaissance*, hg. von J. POESCHKE, München 1996, 205-223. Anche: *Mirabilia Italiae* 3: *Il Duomo di Pisa*, a c. di A. PERONI, 2 voll., Modena 1995.

imperiale, che Pisa sentiva di far rivivere nei suoi trionfi militari. Insieme ai marmi da inserire nel duomo e ai nomi dei magistrati, i pisani importavano da Roma massicce quantità di sarcofagi antichi da destinare a sepolture. Non c'è famiglia rilevante della città che non avesse provveduto a inumare in un marmo antico, splendidamente scolpito, i suoi esponenti più autorevoli. Questo fenomeno non ha paralleli in altre città medievali: se qualche singola sepoltura romana può aver percorso molte miglia per rispondere alla vanità di questo o quel sovrano (Federico II volle seppellire la moglie Costanza d'Aragona in uno splendido marmo funerario classico), Pisa era però di gran lunga l'acquirente più importante di sarcofagi romani.<sup>25</sup> Il che ha fatto della città toscana un luogo ove erano disponibili molti bei modelli di scultura classica, che influenzarono nel Duecento il gotico locale e poi l'arte meridionale, nella quale, come si è visto, lampeggiano i richiami al modello antico.

Lapidi iscritte e sarcofagi di provenienza romana fanno di Pisa, nuova Roma, un luogo di accumulazione di elementi dell'*ornatus* dell'Urbe che trasferisce alla città toscana la propria *maiestas*.<sup>26</sup> Negli stessi anni, accanto ai marmi classici accumulati, Pisa rievoca reperti di tipo istituzionale: con un certo anticipo rispetto a tutte le altre città dell'area longobarda, essa si dà magistrature cittadine che assumono la denominazione repubblicana di *consules* (1080–1085).<sup>27</sup>

I richiami alla maestà di Roma antica che si rinnova nei successi politici, militari e commerciali di Pisa trovano insomma espressione sia nelle celebrazioni poetiche e letterarie, sia nella quantità di *spolia* classici che si concentra in città, sia, infine, nella rievocazione di magistrature antiche.

Fra gli *spolia* materiali portati trionfalmente in città spiccava il famoso manoscritto delle Pandette, conservato anch'esso in chiesa, a conferma della fusione tra coscienza laica e devozione religiosa che comincia a caratterizzare le società cittadine italiane.

Si voglia o non prestare fede alla leggenda non provata del ritrovamento del manoscritto ad Amalfi, forse in uno dei saccheggi compiuti dai pisani nel 1135 e nel 1137,<sup>28</sup> resta il fatto che fu Pisa a dar notorietà al suo tesoro, che fu conosciuto dai primi glossatori proprio con il nome della città che lo conservava e venerava. Ma non lo copiava: nonostante la sicura presenza di dotti giuristi, di personaggi di spicco come Burgundio, di una scuola di diritto attestata fin dagli anni Venti del XII secolo,<sup>29</sup> a Pisa non si

25 S. SETTIS, Continuità, distanza, conoscenza. Tre usi dell'antico, in Memoria dell'antico nell'arte italiana, a c. di S. SETTIS, III: Dalla tradizione all'archeologia, Torino 1986, 373–486.

26 Suggestive considerazioni sulla funzione degli *spolia* dapprima a Roma e poi nei molti centri ove essi rappresentarono Roma nel Medioevo in Y. THOMAS, Les ornements (cit. a nota 8), ripreso e

ampliato da F. HARTOG, Régimes d'historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris 2003, 174–185.

27 SCALIA, Romanitas, (cit. a nota 22) 813–14; E. MAYER, Italienische Verfassungsgeschichte, II, Leipzig 1909, 537–38. La datazione tradizionale ha suscitato discussioni ma resta convincente: cfr. C. WICKHAM, Legge, pratiche, conflitti. Tribunali e risoluzione

delle dispute nella Toscana del XII secolo, Roma 2000, 189 nota 7.

28 Discussione delle fonti in: P. CLASSEN, Burgundio von Pisa. Richter – Gesandter – Übersetzer, Heidelberg 1974, 39–50.

29 J. DOUFOUR, G. GIORDANENGO, A. GOURON, L'attrait des »leges«. Note sur la lettre d'un moine victorin (vers 1124–1127), in: Studia et Documenta Historiae et Iuris 45 (1979) 504–529.

produssero manoscritti del Digesto conformi alla Pisana. Il grandioso monumento del diritto giustiniano, unico testimone diretto della compilazione, svolse piuttosto un ruolo di stimolo a certi atteggiamenti diffusi in città, che già nel 1154 aveva intrapreso la redazione per iscritto delle proprie consuetudini chiamandole romanamente »nostrum ius civile«,<sup>30</sup> e mescolando gli usi medievali a *revival* antichi come quello, celebre perché ammirato già da Giovanni Bassiano, dell'introduzione nella procedura cittadina di alcuni elementi fondamentali del procedimento romano come l'*editio actionis* e la *litis contestatio*.<sup>31</sup> Oltre a fornire gli originali greci per le traduzioni di Burgundio, il venerando manoscritto fu sfogliato soltanto per controllare talune letture del testo bolognese della *vulgata* che ai giuristi apparivano dubbie. Ma a nessuno venne in mente di ricopiarlo tutto e di sostituirlo alla *vulgata*.

Ci saranno state ragioni pratiche per un simile atteggiamento. Però può esser suggestivo sottolineare qui che in fondo i due vecchissimi volumi conservati in cattedrale dovevano svolgere un ruolo non diverso dagli altri *spolia* di cui erano disseminati il duomo e la città. Come le iscrizioni incastonate nelle pareti del duomo non erano considerate portatrici di un testo, ma testimoni della romanità di Pisa, così anche gli antichissimi volumi, che denunciavano in ogni dettaglio la loro provenienza dal cuore della maestà giustiniana, erano venerati più per il loro valore simbolico che per il testo che contenevano. Non inducevano perciò alla ricostruzione filologica minuziosa (che pure in qualche caso resero possibile), ma autorizzavano i Pisani a cimentarsi nella costruzione di istituzioni in cui l'esigenza presente si intrecciava con il riferimento all'antico. Istituzioni che, come più tardi nel Regno federiciano, erano strutture medievali nelle quali comparivano abbondanti citazioni giustiniane.

Così il *Constitutum usus* di Pisa nuova Roma sfoggia una conoscenza matura dei meccanismi legislativi che il sovrano bizantino aveva precisato, e il *Constitutum legis*, di poco successivo, inserisce richiami a norme romane nel quadro essenzialmente longobardo delle leggi che la città considera vigenti.<sup>32</sup> Le inserzioni di diritto romano nel complesso medievale della legislazione cittadina sembrano insomma quelle figure classicheggianti inserite nel pulpito di Nicola Pisano, o inquadrare qualche decennio prima nella struttura gotica della Porta di Capua: richiami al grande esempio classico inquadrati però in una cornice medievale.

30 STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso* (secolo XII), Napoli 1998 (Quaderni GISEM 11) 10-11 e nota 34.

31 Ivi, 5-6, con indicazioni bibliografiche.

32 L'impianto longobardistico è richiamato da WICKHAM, *Legge, pratiche, conflitti*, cit., 198 sulla base di STORTI STORCHI, (cit. a nota 30) 44-55.

Non credo, però, che i richiami a Roma volessero compiacere l'Impero. Intorno al 1160 Federico Barbarossa si sentiva certamente ancora più germanico che romano, sperava sì di sfruttare la cultura dei giuristi per tutelare le proprie pretese, ma non sentiva ancora il diritto giustiniano come il proprio. Piuttosto Pisa, »Roma altera«, sfoggia un atteggiamento non diverso da quello degli ambasciatori della Roma di Arnaldo da Brescia: cerca cioè legittimazione alla propria autonomia politica nell'autorità dell'antico, che emana dalle spoglie romane di cui la città è disseminata, e si riverbera sul suo ordinamento e sulle sue magistrature: legittime perché convalidate dallo spirito immortale dell'*auctoritas* romana.<sup>33</sup>

Questa funzione legittimante del testo giustiniano può rilevarsi anche dalla testimonianza più esplicita che si abbia della conoscenza ampia e dell'uso intensivo che si faceva in pratica del diritto romano a Pisa. Lo straordinario documento del 1155 edito da Peter Classen<sup>34</sup> rappresenta, come si sa, una tappa di una controversia che oppose per un paio di secoli i canonici della cattedrale ai monaci di S. Rossore.<sup>35</sup> Si trattava, come assai sovente in quegli anni, di questioni di pertinenza di terre, nelle quali le parti confrontavano documenti di concessione ottenuti da papi e imperatori e allegavano il possesso quarantennale come causa costitutiva di un diritto di proprietà. Precoce per i tempi è la limpida distinzione del procedimento in possessorio e petitorio e – come sottolineato già dallo stesso Classen – la grande quantità di citazioni dotte, tratte dal *Corpus Iuris Civilis*, nonché da una raccolta canonistica che potrebbe anche essere già il *Decretum*. Può lasciar sorpresi, allora, rilevare che per quel che riguarda il Digesto il venerando manoscritto delle Pandette non sia stato scomodato per servire alla pratica: le citazioni seguono piuttosto il testo della Vulgata. Sul tavolo del compilatore della dotta consulenza doveva esserci insomma un Digesto completo<sup>36</sup> diverso dal manoscritto antichissimo conservato in città e conforme piuttosto alla versione bolognese. E accanto ad esso c'era un Codice, già corredato delle *Autenticae*, che la tradizione ha sempre attribuito a Irnerio e certamente sono un prodotto bolognese. Probabilmente c'era anche il Decreto di Graziano, come suggerisce Classen, anche se i canoni citati potevano provenire anche da qualche altra compilazione, che nel 1155 circolava ancora ampiamente nonostante la fortuna bolognese del *Decretum*.

33 Sembra questa l'interpretazione data da C. STORTI STORCHI, 14 e passim, alla politica legislativa di Pisa nel XII secolo, quando le pretese di recupero delle regalie di Federico indussero la potente e autonoma città toscana a cercare legittimità per il proprio ordinamento nel richiamo all'antichità romana.

34 P. CLASSEN, *Studium und Gesellschaft im Mittelalter*, hg. von

J. FRIED, Stuttgart 1983 (Schriften der MGH, 29) 103–125.

35 Ricostruzione della controversia in WICKHAM, Legge (cit. a nota 27) 242–252, anche sulla base di uno studio del Ronzani sui precedenti di essa.

36 Contrariamente a quanto asserisce CLASSEN (cit. a nota 34) 102, anche l'*Infortiatum* compare fra le citazioni.

Della provenienza dalla raccolta di Graziano non si può essere certi a causa del particolare sistema di citazione adottato dall'ignoto consulente pisano, che non rimanda alla compilazione da cui ogni frammento è tratto. Se infatti egli disponeva di una piccola biblioteca giuridica »bolognese«, tuttavia la sua cultura denota caratteristiche diverse da quelle di Bologna, e lo stile della sua consulenza giuridica appare originale e distante dagli atti della pratica padana coevi o successivi.

A parte il fatto, peraltro rilevante, che la consulenza processuale è composta in forma dialogica,<sup>37</sup> la sua peculiarità, osservata già dal Classen, è la presenza amplissima di citazioni che, a differenza dello stile conciso per titolo e *incipit* adottato dai maestri bolognesi, riportano il testo originale dell'autorità invocata: »testante Paulo iurisperitissimo, iuste possidet qui auctore praetore possidet« (D. 41.2.11), oppure: »Sin autem abbas dicat ipsos canonicos non esse ob hoc deiectos ... audiat Ulpianus, qui ait ...« (e segue D. 43.16.1.22). Il testo risulta dunque una sorta di composizione a mosaico, che giustappone brani distinti delle autorità antiche per comporre una difesa dei diritti dei monaci.

Nonostante l'uso vivo e frequente dell' »edizione bolognese« delle fonti giuridiche romane, Pisa sembra insomma ancora legata a un rapporto concreto con le parole del testo, che devono essere tutte trascritte nell'atto giudiziario per essere efficaci. Sembra quasi di riconoscere in questa pratica della citazione per esteso la stessa mentalità che trova nell'esibizione di *spolia* antichi la viva presenza della maestà di Roma antica. Negli stessi anni, a Bologna, si era consolidato un sistema di citazione più asciutto, che incoraggiava un uso più tecnico dei libri legali. E presupponeva una circolazione ampia di testi standardizzati nei quali ognuno potesse riscontrare le citazioni fortemente abbreviate tipiche dei maestri dell'*alma mater*. A Bologna, infatti, il Digesto non si conservava in chiesa e non si citava alla lettera, ma si produceva in serie per le esigenze didattiche e si citava indicando semplicemente la posizione dei frammenti nel testo canonizzato per mezzo del titolo e dell'*incipit*. È un atteggiamento diverso, che non tratta il testo come *spolium*, ma lo prepara per essere trasformato in *ratio* astratta.<sup>38</sup>

È questo l'aspetto della cultura giuridica medievale che la storiografia ha sempre sottolineato: la funzione creativa dei giuristi medievali sarebbe stata proprio quella di sminuzzare la grandiosa costruzione giustiniana astraendone i frammenti dal loro contesto

37 Sull'uso della forma dialogica in opere di scuole minori cfr. CORTESE, *Il Rinascimento giuridico medievale*, sec. ed., Roma 1996, 35-37.

38 Un raffronto fra i diversi atteggiamenti di Pisa e Bologna di fronte al diritto romano anche in WICKHAM, *Legge* (cit. a nota 27) 205: »Si potrebbe dire che i Bolognesi volevano solo studiare gli antichi Romani, i Pisani volevano *essere*

gli antichi Romani.« Per la verità le differenze fra i due modelli mi sembrano più articolate.

storico, per costruire istituti nuovi con i materiali così ottenuti. Ma se questo è vero per Bologna, lo è molto meno per certi centri minori in cui la mentalità tradizionale dello *spolium* restò viva e si tradusse in una attenzione quasi archeologica per il diritto giustiniano.

6. *La mentalità dei giuristi bolognesi  
insensibili al fascino degli spolia*

La propensione di Bologna per l'analisi seccamente tecnica delle fonti allontanava insomma il giurista dalla venerazione dell'antico, così come lo induceva a diffidare della cultura grammaticale e delle citazioni letterarie. A Bologna il rispetto per la forma originale dei testi giustiniani dura soltanto quanto basta a ricostruire il volto originale del *Corpus Iuris*, durante i decenni di febbrile ricerca delle fonti: il reperimento delle tre parti in cui è divisa la *vulgata* del Digesto, la ricostruzione minuziosa del Codice e dei Tres Libri a partire dalla tradizione frammentaria delle *epitomi*, la ricerca e la critica della versione latina delle Novelle che va sotto il nome di *Authenticum* impegnarono Irnerio e i suoi allievi in un'opera che a ragione è stata definita »filologica«. Ma si tratta di una filologia destinata a lasciare il passo a un uso assai meno rispettoso del testo: *inscriptions* mutilate per facilitare il riconoscimento dell'*incipit*, Novelle dell'*authenticum* tranquillamente tralasciate nella versione corrente in nove *collationes*, riassunti delle stesse Novelle inseriti nel Codex. Fino a giungere, in pieno Duecento, alla disinvoltata inserzione fra le pagine del sacro *Corpus* di Giustiniano del volgare compendio di consuetudini feudali milanesi apprestato dal giudice Oberto dell'Orto. È un'operazione che sarebbe stata impensabile negli anni pionieristici della riscoperta dei testi giustiniani, quando i civilisti di Bologna professavano rispetto assoluto per la purezza del testo che avevano ricostruito e si mostravano insofferenti verso qualsiasi turbamento delle loro fonti tardo antiche, quando ignoravano le costituzioni imperiali degli Svevi o irridevano al diritto longobardo e al canonico.

Fu un atteggiamento, quello dei primi maestri bolognesi, che Hermann Kantorowicz chiamò per primo »filologico«, anticipando all'epoca di Irnerio una sensibilità che si usa ricollegare all'umanesimo quattrocentesco.<sup>39</sup> Ma se è vero che questo rispetto per il testo originale caratterizzò i primissimi decenni dell'attività

39 H. KANTOROWICZ, Max Conrat (Cohn) und die mediävistische Forschung, ZRG RA 33 (1912) 417-73, 440-41. L'idea di considerare i glossatori umanisti *ante litteram* fu poi ripresa in un saggio di CALASSO, Umanesimo giuridico (1949), ora in: Id., Introduzione al diritto comune, Milano 1951, 181-205. Di »filologia« di Irnerio ha parlato ancora E. CORTESE,

Il rinascimento giuridico medievale, sec. ed., Roma 1996, 21-28.

dei maestri, è vero anche che alla metà del Duecento, all'epoca di Accursio, non è più l'autorità di Giustiniano che dà vigore alle leggi romane, bensì il fatto stesso che quelle leggi sono contenute nei libri canonizzati dalla scuola, corredati dalla glossa e interpretabili soltanto da parte di giuristi iniziati alla scienza. La scuola bolognese matura, insomma, non trae più legittimità dall'*auctoritas* dell'antico, e tratta le fonti come un deposito di razionalità che si giustifica da sé, anche svincolata dalla memoria storica dell'organismo politico che aveva creato quella legislazione. Dilaga allora fra i giuristi quella trascuratezza culturale che qualche decennio più tardi sarà loro rimproverata dagli umanisti: non distinguevano più fra norme di periodi diversi, ignoravano se Giustiniano fosse vissuto prima o dopo Cristo, denotavano una cultura del tutto approssimativa, perché non la storia, ma la scuola legittimava i loro testi.<sup>40</sup>

Questa tendenza comincia a manifestarsi abbastanza presto, e si consolida intorno al 1200 con l'insegnamento di Azzone, al quale si deve una presa di posizione esplicita contro l'indulgenza alla cultura letteraria tipica di altre scuole in cui ci si attardava – appunto – a citare poeti e retori, si sfoggiava una certa conoscenza del greco, e si conservava insomma un atteggiamento curioso verso il mondo antico che traspare dalle fonti giuridiche.<sup>41</sup> Azzone, invece, rifiutava ad esempio di occuparsi degli ultimi tre libri del Codice perché in essi «vi sono molte parole che non si comprendono».<sup>42</sup> si riferiva alle magistrature bizantine con la loro esotica terminologia, che non esercitavano alcun fascino sul maestro di Accursio.

#### 7. *I Tres Libri e Rolando*

Mentre a Bologna l'insegnamento di Azzone formava decine di civilisti e canonisti destinati a dominare la scena del Duecento, non lontano da Pisa si assiste a un rilevante esempio di sintesi fra le inevitabili mode bolognesi e il vecchio rispetto per l'antichità dispensatrice di *auctoritas*. Il giudice Rolando, dottissimo conoscitore del *Corpus iuris civilis* e rispettoso ammiratore dei grandi maestri civilisti, compone a più riprese, fra il 1194 e l'inizio del Duecento la più ampia *Summa* ai *Tres Libri* che il Medioevo abbia prodotto.<sup>43</sup> Una certa sensazione di inferiorità di fronte a maestri come Piacentino e Pillio lo inducono ad abbondare oltre misura

40 Cfr. CALASSO, *Medioevo del diritto*, Milano 1954, 524–525. Il giudizio di Calasso sulla cultura del XII secolo è per molti aspetti troppo severo e privo di sfumature: può invece applicarsi ai glossatori civilisti del XIII secolo.

41 Di una «svolta azzoniana», nel senso di una rottura con il mondo delle arti liberali e della grammatica, ha parlato E. CORTESE, *Legisti, feudisti e canonisti*. La formazione di un ceto medievale, in: *Università e società nei secoli XII–XVI*, Pistoia 1983, 195–281, 222, poi rifuso con profonde modifiche in: *ID.*, *Il rinascimento*

giuridico medievale, sec. ed., Roma 1996, 39–42, dove però la scelta di Azzone non è più qualificata di «svolta», ma non per questo risulta meno importante.

42 Cfr. CONTE, *Tres Libri Codicis*. La ricomparsa del testo e l'esegesi scolastica prima di Accursio, Frankfurt am Main 1990 (*Ius Commune Sonderhefte*, 46) 81.

43 Bibliografia completa sulla figura e l'opera di Rolando da Lucca in:

CONTE, *I diversi volti di un testo del XII secolo*. La *Summa* di un giudice fra aule universitarie e tribunali, in: *Juristische Buchproduktion im Mittelalter*, a cura di V. COLLI, Frankfurt am Main 2002 (*Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte*, 155), da integrare con i contributi di S. MAGRINI e V. LONGO e di F. THEISEN nello stesso volume.

nelle citazioni del diritto giustiniano che conferiscono un aspetto certamente scolastico alla sua opera, che a prima vista non sembra diversa dalle *summae* composte da Azzone a Bologna negli stessi anni. Eppure tra le pieghe del discorso si scorge chiaramente la vecchia passione per l'antico, la cura del particolare erudito, l'ansia per la ricostruzione del mondo istituzionale che doveva rinascere, negli auspici dell'autore, con l'Impero rinnovato di Enrico VI.

È questa caratteristica dell'opera di Rolando che mi ha spinto a parlare, altrove, di una sua passione antiquaria che fa pensare alle febbri archeologiche dei Romani, dei Pisani, di Federico II: con passione diversa da quella dei giuristi bolognesi suoi contemporanei Rolando cita Cicerone e Vegezio, consulta elenchi cronologici degli imperatori, ricostruisce l'identità di un prefetto, lega insieme norme diverse promulgate dagli stessi imperatori, formula ipotesi sull'origine dell'indizione quindicennale, recupera novelle giustiniane escluse dalla *vulgata* bolognese, prova addirittura a ricostruire il contenuto di leggi greche che non ha.

Il testo dei suoi *Tres Libri* è dunque per Rolando la testimonianza preziosa di un passato grandioso, e non soltanto un testo denso di razionalità da interpretare. Anzi, il valore del testo sta proprio nel suo rispecchiare l'organizzazione del grande Impero romano che i lucchesi – alleati dell'Imperatore e da lui gratificati di privilegi – vorrebbero veder rinascere con i successi politici di Enrico VI. Incoronato a Palermo in stile bizantino, il figlio prediletto di Federico Barbarossa sembrava davvero un imperatore romano: e mentre Goffredo da Viterbo, canonico di Lucca, lo esalta come nuovo Cesare, il giudice lucchese Rolando gli dedica la sua opera tra l'erudito e il pratico.<sup>44</sup> Vorrebbe indurlo ad adottare un sistema di governo legalitario, che ponga le città a lui fedeli al riparo dalla prepotenza dei signori feudali, e gli prospetta la grandezza dell'amministrazione basso imperiale come un modello da imitare.

La continuità tra il tardo Impero romano e il nuovo Impero svevo, che costituisce la base della proposta politica elaborata da Goffredo da Viterbo per Enrico VI, si precisa politicamente nell'analisi dell'amministrazione giustiniana presentata da Rolando al suo imperatore. Vi troviamo, fra l'altro, un modello per la regolazione dei difficili rapporti fra potere imperiale e autonomie cittadine, soprattutto sul piano fiscale, che era quello che stava maggiormente a cuore a entrambe le parti.

44 Per i rapporti tra l'Impero di Enrico e Lucca cfr. CONTE, *De iure fisci*, (cit. a nota 16) 224–228.

Benché la disciplina amministrativa giustiniana fosse stata codificata nei *Tres Libri* quando ormai l'unità dell'Impero era irrimediabilmente perduta, il disegno delle magistrature e degli uffici contenuto nel Codice può ancora suggerire un modello di unità amministrativa alla fine del XII secolo. E l'orgoglioso giudice lucchese può presentare di fronte agli occhi del suo sovrano l'immagine accattivante di un Impero ampio e tollerante delle autonomie che vivono al suo interno, forte della propria funzione unificante: l'immagine di Roma »communis nostra patria«, tratta dal Digesto,<sup>45</sup> ma filtrata da una interpretazione funzionale alla politica di equilibrio fra autonomie locali e potere centrale che caratterizza la proposta di Rolando.

»Communis Patria« non indica dunque soltanto appartenenza e cittadinanza, ma anche rapporto giurisdizionale: »communis patria et commune forum« aveva precisato Pillio da Medicina; gli fa eco Rolando,<sup>46</sup> che amplia il discorso qualificando Roma di *forum generale*, di *legum origo* e di *apex summi Pontificatus*. E rilevando che è in Roma che si riconosce la libertà di ognuno:

Set et cum vetus Roma legum originem et summi pontificatus apicem sortita est et forum generale firmum ut ff. e. l. Roma (D. 50.1.33), cum sit caput mundi ut C. de veteri iur. e. (C. 1.17.1.10) et per eam vocamus omnes qui sumus liberi cives Romani, ut instit. de nupt. in princ. (Inst. 1.10 in princ.), instit. de patria potestate § ius aut. (Inst. 1.9.2) et ut quis manumittitur civis romanus dicitur ...<sup>47</sup>

Accogliendo Pillio, Rolando accoglie probabilmente una eco – forse mediata – della visione poetica che di Roma aveva avuto, sul finire del Quarto secolo, Aurelio Prudenzio, poeta cristiano che raccoglie nel giro di pochi versi sia il richiamo alla patria comune di tutte le genti sia l'evocazione dell'unità giuridica imposta dal *commune forum* romano e dal *ius commune* che affratella le popolazioni tanto lontane e diverse che costituiscono l'Impero.<sup>48</sup>

Prudenzio esprimeva poeticamente quell'aspirazione all'unità ideale della cristianità nel quadro istituzionale dell'Impero che era stata affermata già da Ambrogio e che un secolo dopo di lui sarebbe stata ancora visibile nell'ordinamento del Regno Visigotico, che appunto coordinava le norme vigenti per le popolazioni locali con il quadro ampio del diritto romano, patria comune dei popoli diversi che lo componevano, anche al di là della crisi costituita dal crollo dell'Impero d'occidente. Ancora all'inizio del sesto secolo il re

45 Dei tre luoghi del Digesto in cui compare l'espressione soltanto due erano disponibili nella versione *vulgata*. Il brano di Modestino in D. 27.1.6.11, greco nell'originale, si trova attribuito a Ulpiano e tradotto da Burgundio come D. 27.1.7, mentre D. 48.22.18 si trova in una lacuna sia della Fiorentina sia della Vulgata, ed è ricostruito nell'attuale edizione sulla base della versione greca dei Basili. Rolando comunque trae spunto solo dalla rapidissima frase di Modestino accolta in D. 50.1.33. Fondamentale per l'interpretazione della formula nel mondo romano Y. THOMAS, *Origine et commune patrie. Étude de droit public romain* (89 av. J. C. – 212 ap. J. C.), Roma 1996 (Collection de l'École Française de Rome, 221).

46 Rolando accoglie nella sua *Summa* numerosissimi brani della coeva *Summa Trium Librorum* incompiuta composta a Modena da Pillio: cfr. CONTE, I diversi volti, cit.

47 Rolandi *Summa Trium Librorum*, in C. 10.39 *de municipibus et originariis*. Edizione in corso a cura di E. CONTE e S. MENZINGER.

48 Prudentius, *Contra Symmacum*, Liber II, vv. 602–618, ed. M. P. CUNNINGHAM, in: *Corpus Christianorum*, 126, Turnhout 1966, 232:

*Hanc frenaturus rabiem Deus undique gentes / inclinare caput docuit sub legibus hisdem / Romanosque omnes fieri quos Rhenus et Hister / quos Tagus aurifluus quos magnus inundat Hiberus / corniger Hesperidum quos interlabitur et quos / Ganges alit tepidique lavant septem ostia Nili. / Ius fecit commune pares et nomine eodem / nexuit et domitos fraternam in vincla redegit. / Vivitur omnigenis in par-*

*tibus haud secus ac si / cives congenitos concludat moenibus unis / urbs patria atque omnes lare conciliemur avito. / Distantes regione plagae divisaque ponto / litora conveniunt nunc per vadimonia ad unum / et commune forum, nunc per commercia et artes / ad coetum celebrem, nunc per genialia fulcra / externi ad ius conubii; nam sanguine mixto / textitur alternis ex gentibus una propago.*

burgundo Sigismondo, figlio del legislatore Gundobado, poteva scrivere all'Imperatore d'Oriente Anastasio riconoscendo la sua sovranità superiore: »Il mio popolo è tuo. E' per me una gioia maggiore servire Te che governare i miei sudditi ... Tu amministri i tuoi sudditi attraverso di me. La mia patria è il tuo mondo.«<sup>49</sup>

»*Patria nostra est orbis vester*«, aveva detto Sigismondo, e Rolando non fa che tradurre nel linguaggio tecnico del suo tempo un'aspirazione che aveva tradizioni antiche e profonde: e il suo imperatore Enrico poteva forse scorgere, dietro le sue parole, l'insegnamento tradizionale che attraverso le scuole ecclesiastiche aveva tramandato fino al rinascimento del XII secolo il motivo tardo antico e cristiano della *reductio ad unum*.<sup>50</sup>

Ma le suggestioni dell'antico non si arrestano al livello della politica alta. La pratica lucchese, ad esempio, rivela che Rolando non esitava a mettere in pratica le sue idee nell'attività giudiziaria, e che l'espressione »*civis romanus*« stava in effetti a indicare l'uomo libero. Proprio Rolando in persona, qualche anno prima di dedicare la sua *summa* a Enrico VI, era stato arbitro in una controversia fra il vescovo di Lucca e un gruppo di contadini, che egli dichiara di condizione libera, per l'appunto »*liberi homines et cives Romanos*«. <sup>51</sup>

Questi »*cives romani*« di Lucca sono soggetti alla giurisdizione cittadina, esercitata in forza di un privilegio concesso nel 1186 proprio da Enrico VI, ma sottostanno anche alla sovranità superiore dell'Imperatore (e del pontefice per le materie spirituali) e di conseguenza alla sua giurisdizione. Roma »*commune forum*« non è dunque la città materiale, il luogo fisico, ma una finzione ideale: *Roma communis patria et commune forum* è ogni luogo in cui l'Imperatore offre un grado superiore di giurisdizione e in cui egli stabilisce il diritto comune. Ed è l'autorità suprema che dà legittimità all'ordinamento giustiniano.

## 8. Una conclusione

Cos'è dunque il riferimento a Roma che percorre l'Italia nel »lungo« XII secolo, e che prepara per molti versi i successivi riferimenti che caratterizzeranno la febbre umanistica del XIV e XV secolo?

È un richiamo vario: per certi aspetti sono le spoglie fisiche, tangibili dell'antichità che inducono a riesumare monumenti e stili,

49 La citazione della lettera del re Sigismondo si trova fra le lettere di Avito di Viennes: *Vester quidem est populus meus, et plus me servire vobis quam illi praeesse delectat ... Cumque gentem nostram videamur regere, non aliud nos quam milites vestros credimus ... Per nos administratis remotarum spatia regionum, patria nostra vester orbis est, tangit Galliam, Scythiam lumen Orientis et radius,*

*qui illis partibus oriri creditur, hic refulgiet*, in: Alcimi Ecdicii Aviti Viennensis episcopi *Opera quae supersunt*, ed. R. PEIPER, MGH AA 6.2, Berlin 1883, 100.

50 È un concetto caro a FRANCESCO CALASSO: cfr. Medioevo del diritto (cit. a nota 40) 371-372; rielaborato con profonde novità da Ennio Cortese, che ne ha sottolineato le origini piuttosto tardoantiche ed altomedievali che scolastiche: cfr.

CORTESE, Il diritto nella storia medievale, Roma 1995, I, 63-68, 236-238; ID., Agli albori del concetto di diritto comune in Italia (sec. XII-XIII), in: El Dret comú i Catalunya (congr. 1998), Barcellona 1999, 173-195.

51 RAFFAELE SAVIGNI, Episcopato e società cittadina a Lucca da Anselmo II († 1086) a Roberto († 1225), Lucca 1996, 200-201 nt. 78: documento del 16 luglio 1192.

a recuperare istituzioni venerande come il Senato, a rilanciare l'Antico come inesauribile fonte di *auctoritas*; per altri è invece il mito astratto che affascina le coscienze; in altri casi, e in particolare per i giuristi bolognesi, l'autorità romana si concentra nel testo del *Corpus iuris* che, ricostruito con amore filologico all'inizio, si trasforma ben presto in un testo puramente razionale, svincolato dalla sua storia.

È questa funzione tecnica del testo che la storiografia giuridica tedesca e italiana ha sempre sottolineato: dall'idea di Savigny di un diritto medievale come *Professorenrecht*, fino alle recentissime ricostruzioni della scienza giuridica medievale in termini di «ricerca di validità» per istituti di origine consuetudinaria, il grande fenomeno del Rinascimento giuridico medievale è stato descritto come la nascita di una grande scienza del testo.

Ma insieme, al di sotto dell'abbagliante dottrina bolognese, esistevano richiami a Roma che conservavano l'ottica della raccolta di *spolia*: magistrature bizantine incastonate come reperti istituzionali in architetture medievali, richiami all'Impero romano per modellare non soltanto l'Impero medievale, ma anche il governo autonomo delle città e il rapporto legalitario fra poteri del Principe e diritti dei sudditi.

È all'interno di questo filone «pubblicistico» che nasce e si coltiva l'attenzione all'archeologia giuridica che non rinuncia a valutare il legame fra gli istituti e la storia. Mentre la grande scienza bolognese si concentra piuttosto sul diritto che oggi chiamiamo «privato», il legame fra storia e diritto si conserva nei non molti giuristi che si occupano di diritto pubblico: sono spesso funzionari e magistrati più che professori in cattedra; sono legati talvolta a centri di potere come Napoli o Parigi; sono in certi casi letterati interessati al diritto, come Dante e Petrarca, o giuristi interessati alla letteratura, come Luca da Penne o Giovanni da Legnano.

Tra questi attori di un persistente richiamo a Roma antica, repubblicana o imperiale, compariranno infine, tra Tre e Quattrocento, i protagonisti dell'umanesimo. Quando i fili tessuti fin dal pieno XII secolo convergono nel richiamo retorico ma efficace a Roma come modello di un rinnovamento radicale della cultura e della società europea.

**Emanuele Conte**